



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE
RECEPITO CON IL DPR 17 GIUGNO 2022, N.121

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo integrativo nazionale concernente i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi ed ai ruoli degli ispettori tecnico-professionali.

Si trasmette copia dell'Accordo integrativo nazionale concernente i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi ed ai ruoli degli ispettori tecnico-professionali, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione, nonché le note a verbale prodotte dalle Organizzazioni Sindacali che hanno ritenuto di non dividerne il testo.

Il testo originale dell'Accordo è stato trasmesso alla Direzione Centrale per le Risorse Umane per il seguito di competenza.

IL CAPO UFFICIO

R. Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI ED AI RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICO - PROFESSIONALI

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 10:00, presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione integrativa nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii..

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5004/M/3 in data 29 novembre 2022.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", firmatarie dell'accordo sindacale recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 121.

LE PARTI

- attesa la necessità di procedere alla definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità volontaria a domanda del personale del ruolo degli ispettori antincendi e dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali;
- all'esito del confronto svoltosi tra le parti negli incontri in data 8 e 29 novembre e in data 5 e 20 dicembre 2022;

CONVENGONO

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI ED AI RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICO - PROFESSIONALI

I criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità volontaria a domanda del personale del ruolo degli ispettori antincendi e dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali sono costituiti da:

Anzianità di servizio: il punteggio viene calcolato in relazione all'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo degli ispettori antincendi o nei ruoli degli ispettori tecnico-professionali per ogni mese di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza

punti 1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

1. Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza al momento dell'assunzione, ovvero con quella ove il dipendente prestava servizio nel ruolo precedente rispetto a quello attuale.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 2b), 2c) e 2d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente **punti 1**.

Si precisa che per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con la residenza al momento dell'assunzione, ovvero quella ove il dipendente aveva già prestato servizio nel ruolo precedente rispetto a quello attualmente ricoperto. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dell'assunzione per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento.

2. Condizioni di famiglia:

2a) per il coniuge non divorziato, o parte di un'unione civile, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale **punti 2**

2b) per ogni figlio a carico **punti 1**

2c) se il dipendente impiegato è vedovo **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

2d) se il dipendente non è coniugato ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:

punti 3 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minorenni, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi, nonché i figli maggiorenni conviventi che abbiano un reddito complessivo annuo lordo che dia luogo alle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal Decreto Legislativo n. 446/ 1997 e successive modifiche ed integrazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2e) ricongiungimento al coniuge o alla parte di un'unione civile, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile **punti 0,5**

Il punteggio di cui al punto 2 e) opererà solo per la sede coincidente con quella nella quale il coniuge svolge l'attività lavorativa non trasferibile, purchè venga attestata l'esistenza di una situazione che determini l'oggettiva intrasferibilità.

I criteri di cui al presente punto 2 trovano applicazione anche per il restante personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'accordo integrativo del 31 luglio 2013.

A parità di punteggio complessivo attribuito, opera il seguente criterio:

3. Ordine di ruolo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In prima applicazione dalla sottoscrizione del presente accordo e, comunque, fino alla conclusione della seconda procedura di mobilità:

- l'anzianità di servizio, per il personale che partecipa alla procedura concorsuale interna, è incrementata di **punti 2**;
- l'anzianità di servizio, per il personale interno che partecipa alla procedura concorsuale pubblica con riserva di posti, è incrementata di **punti 1**.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL

NON FIRMA SÌ

CO.NA.PO.

ALLEGA NOTA A VERBALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

CONFSAL VV.F.

USB PI VV.F.

non firma (nota verbale)



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 21 Dicembre 2022

CONAPO NON FIRMA – NOTA A VERBALE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI E AI RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICO - PROFESSIONALI

A parere del CONAPO non è opportuno cambiare i vigenti criteri di mobilità del personale Ispettore in questo particolare momento in cui sono già noti i nominativi e le situazioni degli interessati (e questo appare come un creare criteri "per qualcuno"). Il CONAPO chiedeva di procedere alla mobilità del personale Ispettore Antincendi con i criteri vigenti (accordo del 31/07/2022) ove prevedeva 0,25 punti per ogni mese di anzianità nei ruoli di provenienza, poiché questo vale per le anzianità pregresse di tutto il personale proveniente dall'interno, sia che abbia partecipato al concorso interno a 313 posti da Ispettore Antincendi e sia che abbia partecipato al concorso pubblico a 314 posti in qualsiasi posizione (riserva di 1/6 e non) e poiché queste erano le regole di ingaggio alla data del concorso. Ciò avrebbe consentito di avviare la mobilità già nel mese di dicembre con i criteri vigenti, mentre la modifica (a nostro parere ora inutile) comporta un allungamento dei tempi di altri 30/45 giorni stante l'iter amministrativo che ne segue.

L'accordo alla firma mette (solo in prima applicazione) tutte sullo stesso piano le anzianità pregresse senza differenziare chi ha prestato servizio per pochi mesi e chi ha prestato servizio per decenni e a regime (superate le disposizioni transitorie) azzerava invece il valore delle anzianità del servizio pregresso ponendo sullo stesso piano chi viene promosso ispettore provenendo dai ruoli interni (pur con età avanzata e anni di servizio alle spalle) e chi proviene dall'esterno mediante concorso pubblico (pur con età giovane e nessun servizio precedentemente prestato). **E questo vale sia per il personale del ruolo degli ispettori antincendi che per quello dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali. Il CONAPO chiede invece di riconoscere ai fini della mobilità del personale Ispettore, almeno in modo minimale (0,01 punti per ogni mese di servizio precedentemente prestato) il servizio nei ruoli di provenienza, non solo in prima applicazione ma per sempre, e non in modo in modo generalizzato (l'accordo prevede solo in prima applicazione un punteggio uguale per tutti gli interni indipendentemente dalle diverse anzianità di servizio).**

Le disposizioni transitorie contenute nell'accordo appaiono inoltre lesive della parità di trattamento (il personale interno avrà un trattamento diverso a seconda del tempo in cui partecipa alla mobilità). Inoltre, l'accordo non tiene conto del fatto che il personale Ispettore Antincendi, nella malaugurata eventualità di un giudizio di permanente non idoneità al servizio, ricade nell'art. 234, comma 3 del D.Lgs 217/2005 ove prevede che qualora **"sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda [...] nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali..."** (ovvero i ruoli degli Ispettori Tecnico Professionali di cui al presente accordo), ma l'accordo non ne riconosce l'anzianità pregressa ai fini della mobilità, ciò in apparente contrasto con la legge ove al comma 4 del medesimo art. 234 del D.Lgs 217/2005 si prevede che **"il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata ..."**.

Per queste motivazioni il CONAPO Sindacato Autonomo VVF non firma !

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini





UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. Prot. 211 del 21/12/22

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Laura **LEGA**

Tramite:

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Alessandro **TORTORELLA**

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Viceprefetto Renata **CASTRUCCI**

NOTA A VERBALE

Oggetto: **ACCORDO SUI CRITERI DI MOBILITÀ PER IL PERSONALE ISPETTORE ANTINCENDI**

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene, **DI NON FIRMARE TALE ACCORDO**, dopo aver valutato la situazione venutasi a creare sui criteri di mobilità riservati agli Ispettori Antincendi, che per l'ennesima volta l'Amministrazione abbia dimostrato una organizzazione poco rispettosa di lavoratori da anni in servizio nel Corpo Nazionale. Cambiare i criteri con graduatoria già definita, con colleghi lontani dalle proprie residenze, in attesa di una mobilità promessa ma ancora non pubblicata e senza le sedi vacanti da ricoprire, di fatto, modificando in corsa quanto già conosciuto dai vincitori delle procedure concorsuali, porta a favorire un lavoratore rispetto ad un altro, una qualifica rispetto ad un'altra, situazione non accettabile per un sindacato perché questi lavoratori, queste qualifiche, sono uomini con nomi e cognomi, con famiglie e diritti. Riteniamo che i criteri precedenti si discostassero troppo dai criteri previsti per le altre figure operative, troviamo corretto dare alla residenza più importanza cercando di contenere il pendolarismo, ma le regole andavano scritte prima di far acquisire la qualifica ai colleghi.

L'anzianità pre-ruolo, in questa seconda versione, diventa inesistente a vantaggio della residenza e dei carichi famigliari, ne prendiamo atto. Non possiamo accettare che solo per una mobilità, in un documento che dovrebbe diventare legge, il punto per i vincitori già in servizio sparisca: con questi criteri rendete di fatto quasi impossibile, perché poco conveniente e senza vantaggi sugli esterni, il passaggio al ruolo ispettori degli interni.

È palese la volontà di creare un ruolo ad hoc per ingegneri stravolgendo l'originale idea degli ispettori come responsabili più a contatto col servizio di soccorso tecnico urgente. Va bene, è questo l'obiettivo? Allora pagate gli ispettori come dirigenti... è aberrante che nello stesso comando direttori, direttivi speciali e ispettori facciano gli stessi lavori, abbiano gli stessi compiti ma CUD con diversità di migliaia di euro.

Sui criteri di cui al punto 2, infine, siamo in disaccordo: il figlio è figlio, anche se convivente con l'altro genitore, se fiscalmente a carico, la convivenza sembra un passo indietro, medioevale, che crea ingiusta discriminazione ai colleghi con figli a carico ma separati. Il ricongiungimento infine deve valere per la provincia. La parola "sede" oggi limiterebbe il punteggio ai coniugi che dovrebbero lavorare nello stesso territorio o quantomeno aumenterebbe la possibilità di interpretazione. All'interno del comando provinciale semmai andranno contrattati criteri di mobilità e assegnazione che, come avete più volte sottolineato, dovranno essere ispirati a quelli nazionali. Infine chiediamo di non trovarci più nella condizione di dover valutare dei criteri di mobilità alle porte di una mobilità, per rispetto dei colleghi oltre che delle stesse OO.SS.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Costantino Saporito

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004